REGOLAMENTO (CEE) N. 1357/69 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1969

che fissa, per la campagna 1969/1970, gli importi da prendere in considerazione per l'adeguamento dei prelievi all'importazione e delle restituzioni all'esportazione fissati in anticipo per il risone, il riso lavorato a grani lunghi e il riso semilavorato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1603/68 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 365/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alle norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso (3), completato dal regolamento n. 1018/67/CEE (4), in particolare l'articolo 9 bis, paragrafo 2,

considerando che il regolamento n. 365/67/CEE e il regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce per il riso le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo (5), completato dal regolamento n. 1019/67/CEE (6), prevedono che l'adeguamento del prelievo all'importazione o della restituzione all'esportazione in caso di fissazione in anticipo, deve essere effettuato tenendo conto dei tassi di conversione per diverse fasi di trasformazione del riso ; che sulla base di tale disposizione, i tassi di conversione si applicano all'importo delle maggiorazioni mensili applicate al riso semigreggio per ottenere le maggiorazioni applicabili al risone, e all'importo delle maggiorazioni mensili applicate al riso lavorato a grani tondi per ottenere le maggiorazioni applicabili al riso lavorato a grani lunghi e al riso semilavorato ;

considerando che, per la campagna di commercializzazione 1969/1970, le maggiorazioni mensili applicabili al prezzo d'entrata del riso semigreggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1204/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969 (7) ; che quelle applicabili al riso lavorato sono state incluse nei prezzi d'entrata di tale riso, calcolati per un riso lavorato a grani tondi, dal regolamento (CEE) n. 1356/69 della Commissione, del 15 luglio 1969, che fissa il prezzo d'entrata del riso lavorato per la campagna 1969/1970 (8) ; che i tassi di conversione da prendere in considerazione sono stati fissati dal regolamento n. 467/67/CEE della Commissione, del 21 agosto 1967 (9) ;

considerando che, per ciascuna delle fasi di trasformazione del riso, l'applicazione dei tassi di conversione all'importo delle maggiorazioni mensili conduce agli importi indicati nelle tabelle allegate al presente regolamento ; che occorre pertanto maggiorare di tali importi il prelievo o la restituzione in vigore nel mese della fissazione in anticipo per ottenere il prelievo o la restituzione per il mese dell'importazione o dell'esportazione ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In caso di fissazione in anticipo del prelievo all'importazione o della restituzione all'esportazione di risone, di riso lavorato a grani lunghi e di riso semilavorato, l'adeguamento del prelievo o della restituzione in funzione del prezzo d'entrata si effettua, per la campagna di commercializzazione 1969/1970, secondo quanto indicato nelle tabelle allegate.

Articolo 2

In caso di fissazione in anticipo del prelievo all'importazione o della restituzione all'esportazione dei medesimi prodotti

a) ottenuta anteriormente al 1° luglio 1969 per un'operazione da effettuare a decorrere dal 1° settembre 1969, l'adeguamento in funzione del prezzo d'entrata è effettuato

   — aumentando l'ammontare fissato in anticipo dell'importo che figura nelle tabelle allegate al regolamento (CEE) n. 935/68 della Commissione, del 10 luglio 1968 (10), nella colonna « luglio-agosto 1969 » in corrispondenza del mese della fissazione in anticipo,

(1) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 253 del 16. 10. 1968, pag. 5.
(3) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.
(4) GU n. 311 del 21. 12. 1967, pag. 12.
(5) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.
(6) GU n. 311 del 21. 12. 1967, pag. 13.
(7) GU n. L 155 del 28. 6. 1969, pag. 5.
(8) Vedi pag. 16 della presente Gazzetta ufficiale.
(9) GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 1.
(10) GU n. L 162 dell'11. 7. 1968, pag. 7.

— e diminuendo la somma così ottenuta
  — di 0,8064 unità di conto per 100 kg di risone,
  — di 1,4609 unità di conto per 100 kg di riso lavorato a grani lunghi,
  — di 1,2216 unità di conto per 100 kg di riso semilavorato a grani tondi,
  — di 1,3628 unità di conto per 100 kg di riso semilavorato a grani lunghi,

b) ottenuta in luglio o agosto 1969 per un'operazione da effettuare a decorrere dal 1° settembre 1969, l'adeguamento in funzione del prezzo d'entrata è effettuato
— diminuendo l'ammontare fissato in anticipo
  — di 0,8064 unità di conto per 100 kg di risone,
  — di 1,4609 unità di conto per 100 kg di riso lavorato a grani lunghi,
  — di 1,2216 unità di conto per 100 kg di riso semilavorato a grani tondi,
  — di 1,3628 unità di conto per 100 kg di riso semilavorato a grani lunghi,
— aumentando, eventualmente, il resto così ottenuto dell'ammontare che figura nelle tabelle allegate al presente regolamento nella colonna corrispondente al mese in cui è effettuata l'operazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

ALLEGATO

TABELLA 1

Risone

(In u.c./100 kg)

Mese della fissazione in anticipo	Importo da aggiungere al prelievo o alla restituzione in vigore il giorno della fissazione in anticipo, per una operazione effettuata, nei limiti di validità dei titoli d'importazione fissata nel regolamento n. 473/67/CEE, nei mesi di :							
	Dicembre 1969	Gennaio 1970	Febbraio 1970	Marzo 1970	Aprile 1970	Maggio 1970	Giugno 1970	Luglio-Agosto 1970
Settembre, Ottobre, Novembre 1969	0,104	0,208	0,312	0,416	0,520	0,624	0,728	0,832
Dicembre 1969	—	0,104	0,208	0,312	0,416	0,520	0,624	0,728
Gennaio 1970	—	—	0,104	0,208	0,312	0,416	0,520	0,624
Febbraio 1970	—	—	—	0,104	0,208	0,312	0,416	0,580
Marzo 1970	—	—	—	—	0,104	0,208	0,312	0,416
Aprile 1970	—	—	—	—	—	0,104	0,208	0,312
Maggio 1970	—	—	—	—	—	—	0,104	0,208
Giugno 1970	—	—	—	—	—	—	—	0,104

TABELLA 2

Riso lavorato a grani lunghi

(In u.c./100 kg)

Mese della fissazione in anticipo	Importo da aggiungere al prelievo o alla restituzione in vigore il giorno della fissazione in anticipo, per una operazione effettuata, nei limiti di validità dei titoli d'importazione fissata nel regolamento n. 473/67/CEE, nei mesi di :							
	Dicembre 1969	Gennaio 1970	Febbraio 1970	Marzo 1970	Aprile 1970	Maggio 1970	Giugno 1970	Luglio-Agosto 1970
Settembre, Ottobre, Novembre 1969	0,189	0,378	0,567	0,756	0,945	1,134	1,323	1,512
Dicembre 1969	—	0,189	0,378	0,567	0,756	0,945	1,134	1,323
Gennaio 1970	—	—	0,189	0,378	0,567	0,756	0,945	1,134
Febbraio 1970	—	—	—	0,189	0,378	0,567	0,756	0,945
Marzo 1970	—	—	—	—	0,189	0,378	0,567	0,756
Aprile 1970	—	—	—	—	—	0,189	0,378	0,567
Maggio 1970	—	—	—	—	—	—	0,189	0,378
Giugno 1970	—	—	—	—	—	—	—	0,189

TABELLA 3

Riso semilavorato a grani tondi

(In u.c./100 kg)

Mese della fissazione in anticipo	Importo da aggiungere al prelievo o alla restituzione in vigore il giorno della fissazione in anticipo, per una operazione effettuata, nei limiti di validità dei titoli d'importazione fissata nel regolamento n. 473/67/CEE, nei mesi di :							
	Dicembre 1969	Gennaio 1970	Febbraio 1970	Marzo 1970	Aprile 1970	Maggio 1970	Giugno 1970	Luglio-Agosto 1970
Settembre, Ottobre, Novembre 1969	0,158	0;316	0,474	0,632	0,790	0,948	1,106	1,264
Dicembre 1969	—	0,158	0,316	0,474	0,632	0,790	0,948	1,106
Gennaio 1970	—	—	0,158	0,316	0,474	0,632	0,790	0,948
Febbraio 1970	—	—	—	0,158	0,316	0,474	0,632	0,790
Marzo 1970	—	—	—	—	0,158	0,316	0,474	0,632
Aprile 1970	—	—	—	—	—	0,158	0,316	0,474
Maggio 1970	—	—	—	—	—	—	0,158	0,316
Giugno 1970	—	—	—	—	—	—	—	0,158

TABELLA 4

Riso semilavorato a grani lunghi

(In u.c./100 kg)

Mese della fissazione in anticipo	Importo da aggiungere al prelievo o alla restituzione in vigore il giorno della fissazione in anticipo, per una operazione effettuata, nei limiti di validità dei titoli d'importazione fissata nel regolamento n. 473/67/CEE, nei mesi di :							
	Dicembre 1969	Gennaio 1970	Febbraio 1970	Marzo 1970	Aprile 1970	Maggio 1970	Giugno 1970	Luglio-Agosto 1970
Settembre, Ottobre, Novembre 1969	0,176	0,352	0,528	0,704	0,880	1,056	1,232	1,408
Dicembre 1969	—	0,176	0,352	0,528	0,704	0,880	1,056	1,232
Gennaio 1970	—	—	0,176	0,352	0,528	0,704	0,880	1,056
Febbraio 1970	—	—	—	0,176	0,352	0,528	0,704	0,880
Marzo 1970	—	—	—	—	0,176	0,352	0,528	0,704
Aprile 1970	—	—	—	—	—	0,176	0,352	0,528
Maggio 1970	—	—	—	—	—	—	0,176	0,352
Giugno 1970	—	—	—	—	—	—	—	0,176